

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
tel + 39 0403775551 fax + 39 0403775523	salute@regione.fvg.it salute@certregione.fvg.it I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria-ASIS

Decreto n° 1537/SPS del 28/11/2016

Fondo sociale europeo- Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma operativo 2014/2020. Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015. Programma specifico n. 23/15 – Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Emanazione avviso per la manifestazione di interesse alla realizzazione delle operazioni

Il Direttore dell'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria

Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 – della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

Visto il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) approvato con DPR 140/Pres del 7 luglio 2016;

Visto il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, che prevede tra l'altro la realizzazione del programma specifico n. 23/15 "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia" a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR;

Preso atto che con riferimento alle previsioni del PPO 2015 l'attivazione del programma specifico anzidetto si riferisce all'utilizzo delle risorse finanziarie a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" – obiettivo specifico 9.3 "Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia";

Rilevato dal medesimo PPO 2015 che la struttura attuatrice del programma specifico in argomento è stata individuata nell'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Visto l'art. 15 della LR 20/2005, che ha istituito il fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia;

Dato atto che, sulla base del relativo regolamento attuativo 139/2015 e successive modifiche, le risorse del

fondo medesimo vengono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18 della LR 6/2006, e da questi utilizzate per rimborsare i gestori dei servizi educativi degli abbattimenti delle rette dagli stessi praticati nei confronti delle famiglie;

Ritenuto, per la più efficiente implementazione del programma specifico n. 23/15, di avvalersi degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, già impegnati in misure con analoghe finalità;

Ritenuto conseguentemente di provvedere all'emanazione dell'avviso pubblico finalizzato all'attuazione del menzionato programma specifico n. 23/15 per l'anno educativo 2017-18 mediante implementazione di buoni servizio per i servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPGR n. 0277/Pres. dd. 27/08/04 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 461/DC dd. 15.05.2014, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

D e c r e t a

- 1.** Per i motivi di cui in premessa è approvato l'avviso allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, destinato alla raccolta di manifestazioni di interesse degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18 della LR 6/2006, alla realizzazione delle operazioni connesse all'implementazione del programma specifico n. 23/15 del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015
- 2.** L'avviso di cui al punto 1. prevede l'attivazione delle risorse finanziarie disponibili a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" – obiettivo specifico 9.3 "Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia" per Euro 2.400.000,00.
- 3.** Il presente atto e il relativo allegato parte integrante sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
- dott. Pier Oreste Brusori –



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria

**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione Programma
Operativo del Friuli Venezia Giulia Fondo sociale europeo –
Programmazione 2014/2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà**

**Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015
Programma specifico n. 23/15 – Misure per il sostegno all'accesso delle
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia**

**AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE FAMIGLIE
IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) E PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI
DI VITA E DI LAVORO - A.E. 2017-18**



1. FINALITÀ GENERALI DELL'OPERAZIONE

1. Il FVG ha una lunga e consolidata tradizione nel campo dei servizi educativi integrati per la prima infanzia che è radicata nell'economia e nel modello di welfare locale. Lo sviluppo dei servizi per l'infanzia in un'ottica di offerta flessibile e differenziata risulta oggi fondamentale non solo per consentire la possibilità delle famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro ma anche per assicurare lo sviluppo socio educativo dei minori.
2. La Regione intende implementare, attraverso l'azione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (di seguito POR FSE), un attento mix tra misure di tipo universale volte ad assicurare servizi di qualità a tutti i cittadini e misure di tipo mirato finalizzate ad aiutare le persone più svantaggiate, in particolare donne e che, pur esprimendo un relativo maggiore bisogno di questi servizi, incontrano tradizionalmente maggiori difficoltà ad accedervi.
3. Il Documento di pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PPO 2015, ha inteso tenere ben presenti tali aspetti, con la previsione del programma specifico n. 23/15 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia - da attuare nel quadro dell'asse 2 del POR FSE. Il Programma prevede un ambito di intervento di particolare rilevanza, rappresentato dall'offerta di buoni di servizio per usufruire dei servizi socio educativi dedicati alla prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi, servizi sperimentali, secondo quanto regolato a livello regionale dalla LR. 20/2005). Si tratta di un'azione che, nel vedere come principali referenti i nuclei familiari con minori, intende da un lato assicurare le migliori condizioni di vita dei minori stessi, dall'altro assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro, così come d'altra parte stabilito nella raccomandazione (2008/807/CE) della Commissione sull'inclusione attiva.
4. Il presente avviso è finalizzato a promuovere, anche in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, sostenendone i costi per la frequenza mediante l'abbattimento della retta attraverso la concessione di buoni servizio.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) approvato con DPR 140/Pres del 7 luglio 2016;
- Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA, approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 3 agosto 2016;
- Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida in materia di ammissibilità della spesa, approvato con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016;
- documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015”, di seguito PPO

- 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni.
 - Legge regionale n. 20 del 18 agosto 2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”;
 - D.P.Reg 139/Pres. del 10 luglio 2015 “Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)” e successive modifiche;
2. La struttura attuatrice del programma specifico è l’Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, in raccordo con l’Autorità di Gestione. Referente del programma specifico è la Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni (SSC), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia.

3. DATI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Con il presente avviso si da attuazione al programma specifico n. 23/15 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia - del PPO 2015. Esso si colloca all’interno del quadro programmatico del POR nel seguente modo:

- Asse:** 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Priorità di investimento:** 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale
- Obiettivo specifico:** 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia
- Azione:** 9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera]
- Settore di intervento:** 112 - Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d’interesse generale
- Forma di finanziamento:** 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- Meccanismi territoriali di attuazione:** 07 – Non pertinente
- Dimensione tematica secondaria del FSE:** 08 – Non pertinente
- Tipo di territorio:** 07 – Non pertinente
- Tipo di aiuto:** Nessun regime di aiuto
- Indicatori di risultato della priorità di investimento:**

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell’indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell’obiettivo
SR 4	Offerta di servizi per l’infanzia (numero posti) con buoni servizio sul totale dell’offerta	Regioni più sviluppate	%	-
SR 5	Tasso di bambini tra zero e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all’infanzia	Regioni più sviluppate	%	

l) Indicatori di output della priorità di investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di Regioni (se pertinente)
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
SO 1	Bambini accolti dai servizi per l'infanzia	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 20	Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da ONG	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 22	Numero progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. BENEFICIARI E SOGGETTI ATTUATORI DELLE OPERAZIONI, DESTINATARI E ASSEGNATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

1. I beneficiari delle operazioni sono gli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni (di seguito SSC) - di cui all'articolo 18 della LR 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".
2. I soggetti attuatori sono individuati nei:
 - gestori dei servizi educativi (di seguito "GESTORI") che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della LR 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con D.P.Reg. n. 139 dd. 10 luglio 2015;
 - Comuni gestori di servizi educativi che siano dispensati dalla sottoscrizione del disciplinare di impegni per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 14 soprarichiamato.
3. I destinatari finali del buono di servizio sono i bambini che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritti per l'anno educativo 2017-18 a uno dei servizi educativi dei GESTORI. Nel caso di accesso a un servizio gestito da un Comune, oppure ad altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione equivale all'iscrizione, purché l'ammissione - anche in via provvisoria - alla frequenza del servizio intervenga entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. Gli assegnatari dei buoni servizio sono i genitori o tutori dei bambini destinatari finali degli stessi.

5. REQUISITI DI ACCESSO E ENTITÀ DEL BUONO DI SERVIZIO

1. Il buono di servizio è riconosciuto purché:
 - a) almeno un genitore risieda o presti continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un anno;
 - b) l'ISEE calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore a Euro 20.000,00;
 - c) i genitori risultino occupati ovvero si trovino nello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive", ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

2. L'importo del buono di servizio riconosciuto per ciascun destinatario finale è definito come segue:
 - a) Euro 300,00 mensili per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definiti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettera c, della LR 20/2005;
 - b) Euro 150,00 mensili per la frequenza a tempo parziale di nidi e di servizi educativi domiciliari, nonché di frequenza di servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) e b), della LR 20/2005 per un minimo di 30 ore mensili.
3. Si ha frequenza a tempo pieno nei casi in cui l'iscrizione preveda la fruizione del servizio per almeno 100 ore al mese, e in misura superiore alle 5 ore al giorno per almeno 10 giorni al mese.
4. Si ha frequenza a tempo parziale nei casi in cui l'iscrizione preveda una fruizione del servizio di durata inferiore ai limiti minimi stabiliti per la frequenza a tempo pieno, purché comunque superiore alle 30 ore mensili.
5. In caso di iscrizione presso i servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 20/2005, a seconda della loro assimilabilità ai servizi di cui agli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a), b) e c) della LR 20/2005 e del tipo di frequenza sulla base dei termini dell'iscrizione, l'entità del buono di servizio spettante è quello specificato alla lettera a) ovvero alla lettera b) del punto 2 del presente paragrafo.
6. Il buono di servizio viene erogato, nei limiti degli importi di cui al punto 2 del presente paragrafo, fino a concorrenza del costo complessivo a carico della famiglia per la frequenza presso il servizio educativo nel mese di riferimento. In nessun caso verrà riconosciuto un buono di servizio per un importo superiore al costo sostenuto dalla famiglia.
7. I benefici connessi al buono di servizio di cui al presente avviso non sono cumulabili con quelli erogati a valere sul fondo per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 e con quelli di cui all'articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28/06/2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI, MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE E APPROVAZIONE

6.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MODALITA' E TERMINI

1. Al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, i SSC inviano via PEC alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria, la manifestazione di interesse alla realizzazione delle operazioni previste dal presente avviso - completa dell'indicazione delle coordinate del conto corrente ove far confluire le risorse finanziarie di pertinenza, accettandone contemporaneamente gli obblighi derivanti.

La PEC va indirizzata a: salute@certregione.fvg.it ed inviata tassativamente entro 30 giorni a decorrere dalla giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR. L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: **POR-FSE 2014/2020. Programma specifico 23/15.Abbattimento rette Prima infanzia.**
2. Ogni manifestazione di interesse deve essere presentata in formato PDF, utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori relativi a:
 - a) la domanda di ammissione al finanziamento;
 - b) il formulario inerente la manifestazione di interesse;
3. La documentazione di cui al precedente punto 2 deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e nel rispetto degli obblighi in materia di imposta sul bollo e deve essere

- compilata in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
4. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda deve inoltre essere accompagnata dalla scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità.
 5. Scaduto il termine, oppure - se prima del termine - una volta acquisite le manifestazioni di interesse di tutti gli SSC presenti sul territorio regionale, la Regione provvede alla relativa selezione e approvazione con le modalità indicate rispettivamente ai sottoparagrafi 6.2 e 6.3 e all'assegnazione delle risorse con le modalità indicate al paragrafo 7.

6.2. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. La struttura attuatrice procede alla selezione delle manifestazioni di interesse pervenute.
2. La selezione delle manifestazioni di interesse avviene in conformità a quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie", ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.1, lettera a) per quanto concerne la fase di valutazione di coerenza.
3. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione della manifestazione di interesse dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di esclusione
Conformità della presentazione	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato utilizzo dello specifico formulario, trasmesso esclusivamente via PEC (sottoparagrafo 6.1 punti 1. e 2. - Mancata firma elettronica valida sulla domanda di finanziamento (sottoparagrafo 6.1 punto 4. - Mancata scansione del documento di identità valido del firmatario della domanda di finanziamento (sottoparagrafo 6.1 punto 4. - Mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni –(sottoparagrafo 6.1 punto 1)
Conformità del proponente	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti (sottoparagrafo 6.1 punto 1);

Si prescinde da riscontri relativi al criterio della conformità dell'operazione in relazione al contesto di riferimento.

4. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
 - a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - b) coerenza e qualità progettuale.

In relazione al contesto di riferimento, si prescinde dall'esame del criterio della coerenza finanziaria.

5. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di coerenza è **causa di non approvazione**.

6.3 APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

1. In esito alla valutazione il dirigente della Struttura attuatrice emana, con apposito decreto, l'elenco relativo alle manifestazioni di interesse approvate, l'elenco delle manifestazioni di interesse escluse dalla valutazione, l'elenco delle manifestazioni di interesse non approvate. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it;
2. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relativi allegati;
 - b) pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione e relativi allegati sul sito internet www.regione.fvg.it;
 - c) nota formale della Struttura attuatrice recante l'esito della selezione ai soggetti proponenti, che divengono pertanto soggetti attuatori delle operazioni approvate.

7. RISORSE DISPONIBILI E MODALITÀ DI RIPARTO

1. Le risorse disponibili per l'anno educativo 2017-18 ammontano a Euro 2.400.000,00, a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 2, Inclusione sociale e lotta alla povertà.
2. La Regione ripartisce le risorse disponibili tra gli SSC che ne abbiano manifestato interesse in misura proporzionale alle quote del fondo di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 loro assegnate per gli anni educativi 2015/2016 e 2016/2017, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 139/2015 e successive modifiche.

8. STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

8.1 ADEMPIMENTI DEI SSC

1. I SSC assegnatari delle risorse di cui al paragrafo 7:
 - a) una volta acquisito un Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (CUP) in relazione alle operazioni pubblicano un avviso, redatto in conformità allo schema disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/areaoperatori, rivolto alle famiglie potenzialmente interessate a presentare domanda per l'ottenimento del buono di servizio. L'avviso deve prevedere che le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 maggio 2017 e deve essere pubblicato con modalità che garantiscano la trasparenza e la massima diffusione delle necessarie informazioni secondo quanto previsto al paragrafo 10;
 - b) sono tenuti a informare la platea dei possibili assegnatari che l'iniziativa è cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR e a riportare in tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario gli emblemi previsti dagli adempimenti relativi alla comunicazione del POR FSE;
 - c) ricevono le domande di concessione del buono di servizio e provvedono alla relativa istruttoria, nonché all'inserimento dei dati nell'applicativo informatico dedicato messo a disposizione della Regione anche ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle operazioni;
 - d) ai fini dei controlli, conservano tutte le domande di concessione del buono di servizio in un unico fascicolo, in un unico luogo e con modalità atte a distinguerle dalla documentazione di diversa natura;
 - e) provvedono alla formazione della graduatoria dei richiedenti secondo le disposizioni di cui al sottoparagrafo 8.2, la approvano entro il 30 giugno 2017 e ne dispongono la pubblicazione sul sito internet istituzionale con le modalità indicate al paragrafo 10;
 - f) provvedono alla concessione degli importi corrispondenti ai buoni di servizio nelle misure indicate al paragrafo 5;
 - g) comunicano ai GESTORI di pertinenza, mediante applicativo informatico dedicato messo a

- disposizione dalla Regione, i nominativi dei destinatari finali e degli assegnatari ammessi, gli importi dei relativi buoni servizio specificandone il mese di decorrenza e di cessazione, nonché le tipologie di frequenza agli stessi collegate;
- h) gestiscono la spesa relativa alle operazioni distinguendola contabilmente da ogni altra spesa sostenuta a fronte di risorse finanziarie allocate per le medesime finalità;
 - i) a fronte delle comunicazioni pervenute mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione della Regione, provvedono a rimborsare i GESTORI degli importi corrispondenti ai buoni di servizio applicati mensilmente a scomputo delle rette dovute dagli assegnatari.

8.2 CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE, CASI DI ESCLUSIONE, MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DELLE DOMANDE, GRADUATORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE DEI BENEFICI E RELATIVE COMUNICAZIONI

1. Tutte le domande per l'ottenimento dei buoni di servizio, presentate presso i soggetti individuati all'articolo 4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 139/2015 e debitamente compilate in ogni loro parte a pena di nullità, vengono ordinate in modo crescente a seconda del valore dell'ISEE del nucleo familiare.
2. In caso di parità, prevalgono i casi in cui entrambi i genitori si trovino in stato di disoccupazione ovvero, in subordine, i casi in cui uno dei genitori si trovi in stato di disoccupazione. In caso di ulteriore parità, prevale la data di presentazione meno recente.
3. Nei seguenti casi le domande sono comunque escluse per carenza dei requisiti essenziali:
 - a) qualora non siano supportate dall'iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia tra quelli individuati al paragrafo 4, punto 2, fermo restando quanto precisato al paragrafo 4, punto 3;
 - b) qualora nessuno dei genitori sia residente o presti continuativamente attività lavorativa in regione da almeno un anno;
 - c) qualora almeno uno dei genitori risulti non occupato ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. 150/2015;
 - d) qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a Euro 20.000,00.
4. Entro il 30 giugno 2017 ciascun SSC forma una graduatoria secondo le modalità individuate nei precedenti punti e provvede alla concessione degli importi corrispondenti ai buoni di servizio riconosciuti per l'intero anno educativo 2017-18 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5. La graduatoria, recante le dichiarazioni e gli emblemi specificati al paragrafo 10, viene pubblicata sul sito internet istituzionale del SSC e inviata alla Regione ai fini della pubblicazione sul sito www.regione.fvg.it.
6. Entro il 30 luglio 2017 ciascun SSC, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, comunica ai GESTORI, distintamente per ciascun servizio educativo, l'elenco dei destinatari finali ammessi e degli assegnatari, gli importi dei relativi buoni di servizio specificandone il mese di decorrenza e quello di cessazione, nonché le modalità di frequenza agli stessi collegate.
7. Qualora a seguito della comunicazione di cui al precedente punto risulti che l'iscrizione al servizio educativo prevede una modalità di frequenza a tempo parziale, l'importo del buono eventualmente concesso per una modalità di frequenza a tempo pieno viene conseguentemente rideterminato. In caso di iscrizione al servizio educativo con modalità di frequenza a tempo pieno, l'eventuale avvenuta concessione del beneficio di entità corrispondente alla modalità di frequenza a tempo parziale non dà luogo ad alcuna rideterminazione.

8.3 ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEI GESTORI

1. I GESTORI, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del punto 1) del sottoparagrafo 8.1,

applicano mensilmente l'importo del buono spettante a scomputo della retta di frequenza. In ogni caso l'importo del buono non spetta per un importo superiore al costo complessivo a carico della famiglia per la frequenza presso il servizio educativo nel mese di riferimento.

2. I titoli di addebito sono emessi dai GESTORI nei confronti degli assegnatari con l'indicazione del destinatario finale, del mese di riferimento, della retta intera al lordo del buono di servizio, dell'importo del buono di servizio, nonché dell'importo della retta a carico della famiglia al netto del buono di servizio.
3. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, i titoli di addebito devono riportare la denominazione e il codice fiscale/partita IVA del GESTORE emittente.
4. Entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal 15 ottobre 2017 e fino al 15 settembre 2018, i GESTORI comunicano ai SSC, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei buoni di servizio riconosciuti nel mese precedente.
5. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo destinatario finale, della tipologia di frequenza sulla base dell'iscrizione, dell'importo del buono di servizio applicato e della corrispondente retta netta e lorda per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio medesimo.
6. Ai fini dei controlli, anche a campione, i GESTORI sono tenuti:
 - a) a trasmettere trimestralmente ai SSC copia dei titoli di addebito emessi in relazione al riconoscimento dei buoni di servizio, e a conservarli in originale fino alle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
 - b) a presentare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, la documentazione eventualmente richiesta dai competenti uffici;
 - c) a fornire ogni collaborazione richiesta al personale incaricato e a consentire l'accesso alle proprie sedi in caso di ispezioni eventualmente disposte dall'Autorità di gestione, anche in collaborazione con la struttura regionale attuatrice e con i SSC, per la verifica dei requisiti di attribuzione per la parte di pertinenza.

8.4 TRASFERIMENTI AD ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BUONO DI SERVIZIO

1. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli individuati al paragrafo 4, punto 2, purché tra la data della cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai 30 giorni. In tali casi, il buono di servizio è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.
2. Nel caso in cui il trasferimento di cui al precedente punto coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a diversi SSC, quello di origine comunica a quello di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo, previa autorizzazione della Struttura attuatrice.
3. I casi di cessazione dell'iscrizione diversi da quelli indicati ai precedenti punti comportano la decadenza del buono di servizio a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.

9. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia vengono erogati in favore di ciascun SSC come segue:
 - a. Per i 4/12 delle risorse assegnate entro 120 giorni dal riparto di cui al paragrafo 7 punto 2;
 - b. Per la quota residua fino al raggiungimento del 95% delle risorse assegnate, entro il 28 febbraio 2018;
2. Il saldo, pari al 5% delle risorse assegnate, sulla base della rendicontazione di cui al successivo

paragrafo 12.

3. Le risorse spettanti vengono erogate mediante accreditamento sul conto corrente da ciascun SSC a tal fine indicato nella manifestazione di interesse.

10. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte dei SSC.
2. I SSC sono tenuti ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. A tal fine la pubblicizzazione dell'operazione viene realizzata mediante pubblicazione delle informazioni sul sito internet istituzionale di ciascun SSC
3. I SSC sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare i seguenti emblemi:

<p>Unione Europea</p>  <p>Unione europea Fondo sociale europeo</p>	<p>Repubblica Italiana</p> 
<p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia</p>  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p>FSE in Friuli Venezia Giulia</p>  <p>FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020</p>

11. PRINCIPI ORIZZONTALI

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

1. Attraverso la Strategia EU2020 l'Unione Europea intende perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individuando uno stretto legame tra politiche economiche e politiche sociali e ponendo al centro dell'attenzione dei policy maker la lotta alla povertà e alla esclusione sociale.
2. In tal senso, il presente programma rappresenta uno strumento essenziale che permette, tramite il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, l'esercizio della cittadinanza attiva, per il contrasto dell'esclusione sociale e per la lotta ad ogni forma di discriminazione.
3. In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la Struttura attuatrice richiede pertanto ai SSC di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
4. Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.

1. L'uguaglianza tra uomini e donne rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. Gli obiettivi dell'UE in tale materia hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nonché di superare ogni discriminazione di genere.
2. Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il Regolamento FSE, tra le priorità di investimento, sostiene *l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata* e, con l'articolo 7, specifica che gli Stati membri e la Commissione *promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi di genere nell'istruzione e nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.*
3. La Regione, consapevole delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Lo sviluppo sostenibile è uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario tanto che l'Unione europea ha adottato una propria strategia in tal senso. L' art. 8 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 stabilisce che "gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente [...]".
2. Il citato POR-FSE del FVG, in considerazione anche degli ambiti di ammissibilità della spesa previsti dal Reg. UE 1304/2013 del FSE, non prevede interventi diretti in tal senso, ma alla sezione 11 punto 11.1 stabilisce che "[...] l'azione del PO FSE nel suo impegno alla strategia regionale per lo sviluppo delle aree interne contribuisce a sostenere la presenza di popolazione nei territori del Friuli Venezia Giulia dove, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto, maggiori sono i rischi di degrado e dissesto ambientale."
3. Con il presente programma si intende pertanto contribuire alle azioni condivise dall'Unione Europea e dalla Regione FVG in termini di sviluppo sostenibile.

12. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. Il SSC deve presentare alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia-Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione con le seguenti scadenze:
 - Entro il 15 maggio 2018 in relazione al periodo 1°settembre-31 dicembre 2017;
 - Entro il 15 settembre 2018 in relazione al periodo 1° gennaio-30 aprile 2018
 - Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in relazione al periodo rimanente.
2. La documentazione di cui al precedente punto è costituita, distintamente per ogni struttura educativa, dall'elenco degli assegnatari e dei destinatari finali, corredato da:
 - copia delle corrispondenti comunicazioni dei GESTORI di cui al paragrafo 8, sottoparagrafo 8.3, punti 4 e 5;
 - copia dei relativi mandati di pagamento.

3. La documentazione di cui al precedente capoverso deve essere conservata in un unico luogo e con modalità atte a distinguerla dai documenti di diversa natura.

13. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il SSC deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia-Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Il SSC deve:
 - Assicurare la disponibilità di tutta la documentazione afferente all'operazione durante le verifiche in loco realizzate dall'Autorità di gestione o della struttura regionale attuatrice;
 - Realizzare l'operazione nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente avviso;
 - Garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio previsto dal documento "Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 3 agosto 2016, nei tempi e nei modi richiesti dall'Autorità di gestione o dalla struttura regionale attuatrice.

14. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.